

L'ACCESSO AI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO TRAMITE PROCEDURE DI COLLABORAZIONE RIFLESSI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI SVIZZERI

Avv. Rosa Cappa

Studio legale e notarile Gaggini & Partners Lugano

Già Procuratrice pubblica federale

LA GENESI

- 2020: il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum Globale) formula alla Svizzera una raccomandazione sulla trasparenza dei beneficiari effettivi delle persone giuridiche
- 2022: il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI-FATF) pubblica la revisione della Raccomandazione n. 24 sulla trasparenza delle persone giuridiche e l'identificazione dei beneficiari effettivi
- 2024: tra gli obiettivi 2024 del Consiglio federale vi è la presentazione di un progetto di legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, basato sulla constatazione che queste vengono spesso utilizzate a livello globale nella dissimulazione di attivi finalizzata al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, all'elusione degli embarghi e alla frode fiscale
- 2023: il Dipartimento federale delle finanze (DFF) presenta un avamprogetto di legge, che tiene conto dell'evoluzione delle norme internazionali, in particolare delle norme di soft law sopra menzionate

LE NORME

- La Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG), che completerà e accorperà le norme vigenti in materia di trasparenza delle persone giuridiche e di identificazione degli aventi economicamente diritto, contenute attualmente nel Codice delle obbligazioni, nella Legge sugli investimenti collettivi, nella Legge sulle banche, nella Legge sull'assistenza amministrativa fiscale e nel Codice penale
- L'entrata in vigore del registro è prevista per il 2027
- L'ordinanza, che specificherà il quadro di determinati obblighi, in particolare, le informazioni da presentare al registro, nonché le eventuali prove documentali a sostegno. Essa introdurrà inoltre una procedura semplificata di annuncio per determinate società (come le società a responsabilità limitata e le società unipersonali) e descriverà le modalità di talune procedure, tra cui quella di segnalazione al registro da parte delle autorità e la procedura di verifica dell'identità dell'avente economicamente diritto

SOGGETTI OBBLIGATI

- 1) Persone giuridiche di diritto svizzero: società anonime, società a garanzia limitata, società in accomandita per azioni, SICAV/SICAF, società cooperative, associazioni tenute ad iscriversi al registro di commercio, fondazioni, trustee che hanno un domicilio o una sede in Svizzera e che amministrano effettivamente il trust estero in Svizzera
- 2) Persone giuridiche di diritto estero: enti che hanno una succursale iscritta nel registro di commercio svizzero, o che hanno l'amministrazione effettiva in Svizzera ex art. 50 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), o che acquisiscono o detengono direttamente o indirettamente (con una partecipazione di maggioranza in una società che detiene) un bene immobile in Svizzera o che si impegnano ad acquisirlo

SOGGETTI ESENTI

- 1) Persone giuridiche di diritto pubblico o i cui diritti di partecipazione sono detenuti per almeno il 75% da enti pubblici, istituti di previdenza professionale, istituti di libero passaggio, istituti del terzo pilastro, istituti di previdenza nel regime sovraobbligatorio (fondi patronali o fondazioni di finanziamento), fondazioni di investimento
- 2) Società quotate in borsa (anche estera, purché con medesimo regime di pubblicità che in Svizzera)
- 3) Imprese individuali, società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita), piccole associazioni
- 4) Trust

ADEMPIMENTI

- ❑ Identificazione degli aventi economicamente diritto, verifica delle informazioni con la diligenza richiesta dalle circostanze, documentazione adeguata delle informazioni raccolte o dei tentativi di identificazione. A tal fine, l'ente si baserà principalmente sugli annunci ricevuti dagli azionisti, dai soci o dagli aventi economicamente diritto e potrà richiederne la collaborazione, qualora le informazioni necessarie non fossero disponibili in modo sistematico (in particolare nei casi di controllo indiretto o quando il controllo è esercitato in altro modo, ad esempio tramite accordi con i soci sulle modalità di esercizio del loro diritto di voto)
- ❑ Annuncio per via elettronica al registro centrale, istituito presso l'Ufficio federale di giustizia (UFG), dell'identità degli aventi economicamente diritto nonché della natura e dell'estensione del controllo da questi esercitati (termine: un mese dall'iscrizione dell'ente nel registro di commercio o, per l'ente giuridico di diritto estero, dal suo assoggettamento alla nuova legge; idem per l'annuncio di modifiche alle informazioni fornite)
- ❑ Tenuta in Svizzera da parte dell'ente di diritto estero di un elenco dei suoi titolari, vale a dire dei suoi proprietari legali

L'AVENTE ECONOMICAMENTE DIRITTO

- Persona fisica che, in ultima istanza, controlla l'ente:
 - in quanto detiene, direttamente o tramite una controllante, una partecipazione pari o superiore al 25% del capitale o dei voti, oppure
 - in altro modo: (criteri ripresi dalla LRD e che saranno specificati dalla futura Ordinanza) diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione o dei responsabili equivalenti della società; capacità di esercitare un influsso determinante sulle decisioni assunte dalla società, segnatamente tramite diritti di veto o diritti di decisione; controllo tramite strumenti di debito, quali prestiti convertibili in diritti di partecipazione o prestiti partecipativi; controllo, condiviso o no, esercitato tramite accordi formali o informali, statuto o documenti equivalenti della società, o legami con familiari dei gestori o dirigenti o delle persone che possiedono o controllano la società; controllo tramite diritti di acquisizione ulteriore di azioni o di titoli di partecipazione; controllo esercitato ricorrendo a «nominee»,
 - a titolo sussidiario, il membro superiore dell'organo direttivo
 - per il trust: disponenti, fondatori, trustee, protettori, beneficiari e tutte le altre persone fisiche che in ultima istanza esercitano un controllo effettivo sul trust

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

- ✓ Verifica: quando riceve un annuncio, l'autorità del registro controllerà che sia completo e verificherà l'identità delle persone annunciate; per le persone che hanno un numero AVS, metterà a confronto i dati d'identificazione ricevuti con quelli del sistema di informazione dell'Ufficio centrale di compensazione
- ✓ Iscrizione: se l'annuncio è completo, l'autorità procederà all'iscrizione e ne informerà l'ente interessato. In caso contrario, gli invierà una diffida per invitarlo a completare l'iscrizione
- ✓ Annotazione: se riceve una segnalazione da un'autorità o da un intermediario finanziario in merito a una discrepanza tra le informazioni in suo possesso e quelle contenute nel registro o se un ente non ha dato seguito a una diffida, l'autorità del registro apporrà un'annotazione all'iscrizione dell'ente. L'annotazione indicherà alle autorità o alle persone che consultano il registro l'esistenza di un dubbio sull'esattezza delle informazioni iscritte. Potrà anche fungere da base per un controllo da parte dell'autorità

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

- ✓ Un'autorità istituita presso la Segreteria generale del Dipartimento federale delle finanze (DFF) sottoporrà le iscrizioni a controlli con un approccio basato sul rischio o a campione per garantire che il registro contenga informazioni complete, esatte e aggiornate
- ✓ L'autorità di controllo può esigere la collaborazione dell'ente
- ✓ Può inoltre richiedere informazioni o documenti complementari a terzi direttamente interessati, in particolare i soci, gli azionisti o le persone che ricoprono posizioni equivalenti in un ente (p. es. il disponente di un trust), ossia i soci o gli azionisti dell'ente stesso, nonché di qualsiasi altro ente coinvolto nella catena di controllo
- ✓ Anche l'avente economicamente diritto iscritto o presunto è tenuto a collaborare. Se l'ente è estero o l'avente economicamente diritto è all'estero, potrebbe essere necessaria l'assistenza amministrativa internazionale per assicurare la collaborazione con l'autorità di controllo

ACCESSO AL REGISTRO DA PARTE DELLE AUTORITÀ

- ❖ Autorità di controllo della LTPG
- ❖ Autorità penali dei Cantoni e della Confederazione
- ❖ Autorità di vigilanza competenti nella lotta contro il riciclaggio di denaro, MROS, OAD/OV
- ❖ Autorità competenti in materia di assistenza amministrativa fiscale per l'adempimento dei loro compiti anche secondo le convenzioni internazionali (ad es. Legge sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali)
- ❖ Autorità di controllo competente secondo la LEmb (la SECO)
- ❖ Autorità fiscali federali, cantonali, comunali
- ❖ Servizio delle attività informative della Confederazione
- ❖ Ufficio federale di statistica (UST)

ACCESSO AL REGISTRO SU RICHIESTA

- ❖ Committenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, in vista dell'esame o dell'assegnazione di un appalto pubblico
- ❖ Autorità cantonali del Registro fondiario per le verifiche sulle proprietà dei fondi acquistati
- ❖ Autorità di prima istanza e autorità legittimate a ricorrere ai sensi della LAFE per verificare se la persona giuridica che ha acquisito un fondo è autorizzata in tal senso o se è controllata da una persona estera
- ❖ Unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni competenti per l'esame e il versamento di aiuti finanziari e indennità

ACCESSO AL REGISTRO DA PARTE DI PRIVATI

- ❖ Intermediari finanziari nell'adempimento degli obblighi LRD
- ❖ Consulenti assoggettati alla LRD
- ❖ Avvocati che esercitano un'attività sottoposta ad obblighi di diligenza (art. 13a LLCA) nell'adempimento di tali obblighi

COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA IN SVIZZERA

- ✓ L'autorità del registro e l'autorità di controllo possono scambiare con le autorità del registro di commercio i dati in loro possesso nell'adempimento dei loro compiti. Lo stesso principio di collaborazione vale per il MROS e per gli organismi di vigilanza ai sensi della LRD
- ✓ L'autorità di controllo può in particolare richiedere informazioni supplementari a MROS se questi ha segnalato al registro una comunicazione che fa anche sorgere dubbi in merito a un'iscrizione del registro. Può inoltre richiedere informazioni alle autorità fiscali o alle autorità cantonali del registro fondiario, ad esempio per verificare l'assoggettamento di un ente estero o l'identità del suo avente economicamente diritto in relazione al possesso di un bene immobile. Può inoltre informarsi presso le autorità penali dei Cantoni e della Confederazione, ottenendo ad esempio l'accesso alle informazioni di una procedura in materia di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) o per carenza di vigilanza in materia di accertamento dell'avente economicamente diritto (art. 305ter CP)

COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA INTERNAZIONALE

- ❖ L'autorità di controllo può richiedere ad autorità estere che esercitano funzioni equivalenti di trasmetterle le informazioni necessarie all'esecuzione della LTPG
- ❖ Può comunicare alle autorità estere, d'ufficio o su loro richiesta, informazioni non accessibili al pubblico e dati personali, ivi compresi i dati relativi ad azioni o a sanzioni amministrative o penali e i dati degni di particolare protezione relativi a persone giuridiche, se:
 - ❖ le informazioni sono utilizzate esclusivamente per l'esecuzione delle leggi sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto o sono comunicate a tale scopo ad altre autorità o altri organi o ai tribunali;
 - ❖ le autorità richiedenti sono vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale;
 - ❖ le disposizioni applicabili alla pubblicità dei procedimenti e all'informazione del pubblico su tali procedimenti sono fatte salve

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- In caso di omessa dichiarazione dell'avente economicamente diritto, il Servizio di diritto penale del DFF potrà inviare un sollecito e, in caso iscrizione incompleta, inesatta o non aggiornata, potrà ordinare all'ente di correggere l'iscrizione
- In caso di violazione degli obblighi di identificazione e di annuncio – in particolare in caso di falsa dichiarazione al registro – il predetto servizio potrà ordinare all'ente, a pena di sanzioni penali, di acquisire informazioni complementari dall'azionista e di trasmetterle all'autorità di controllo, oppure di sospendere i diritti di partecipazione e patrimoniali dell'azionista che non ottempera ai suoi obblighi di collaborazione
- Se la società non esercita manifestamente alcuna attività commerciale e rappresenta quindi una «scatola vuota», potrà esserne ordinata la liquidazione

LE SANZIONI PENALI: LE MULTE

- Fino a 500'000.- CHF per chi intenzionalmente viola l'obbligo di annuncio, o fornisce false indicazioni all'autorità del registro o all'autorità di controllo, o omette l'annuncio
- Fino a 150'000.- CHF per chi per negligenza fornisce false indicazioni all'autorità del registro o all'autorità di controllo
- Fino a 500'000.- CHF per chi intenzionalmente viola l'obbligo di collaborazione con l'autorità del registro o con l'autorità di controllo, nonostante una diffida
- Fino a 150'000.- CHF per chi intenzionalmente non ottempera a una decisione passata in giudicato che l'autorità di controllo gli ha notificato sotto comminatoria della pena prevista

RIFLESSI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

- Gli amministratori o i gestori e i soci o azionisti che operano a titolo fiduciario dovranno ottenere la collaborazione degli aventi diritto economico per poter adempiere agli obblighi di identificazione e di annuncio al registro delle persone giuridiche
- L'intermediario finanziario nell'accertare, con la diligenza richiesta dalle circostanze, l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità ex art. 4 LRD, potrà utilizzare le informazioni del registro (non obbligatorio)
- La responsabilità per gli annunci effettuati al registro sugli aventi economicamente diritto è dell'organo superiore dell'ente

IL «DISCREPANCY REPORTING»

- Gli intermediari finanziari che rilevano una discrepanza tra le informazioni in loro possesso e quelle del registro saranno tenuti a segnalare a quest'ultimo
- La segnalazione va fatta solo se la divergenza è di natura tale da far sorgere dubbi in merito all'esattezza, alla completezza o all'attualità delle informazioni relative all'avente economicamente diritto. L'intermediario finanziario che constata una divergenza non deve segnalare immediatamente. Deve innanzitutto interpellare il cliente interessato, concedendogli un termine congruo per chiarire la situazione, secondo una procedura corrispondente a quella prescritta dagli art. 5 e 6 LRD. Spetta quindi al cliente intraprendere le procedure necessarie per correggere il registro o le informazioni detenute dall'intermediario finanziario, annunciando le informazioni corrette (cfr. art. 19). Allo scadere del termine, l'intermediario finanziario verifica se la divergenza sussiste e, se i dubbi sull'esattezza del registro non hanno potuto essere risolti, effettua la segnalazione.
- Gli intermediari finanziari non dovranno effettuare un annuncio separato al registro, qualora segnalino a MROS un sospetto fondato in relazione al medesimo caso

